

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 1611 del 21/06/2024

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 1695 del 19/06/2024

OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d.lgs. 36/2023 e smi con un unico operatore economico per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e pronto intervento da

OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d.lgs. 36/2023 e smi con un unico operatore economico per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e pronto intervento da realizzarsi presso gli immobili gestiti da DiSCo suddivisa in due Lotti- **DETERMINA A CONTRARRE**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 *“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”* con la quale tra l'altro l'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo;

visto lo *“Statuto dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo”*, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”* con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell'Ente al dott. Paolo Cortesini;

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto: *“Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini”*, con la quale viene rinnovato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;

vista la Deliberazione del Commissario Straordinario di Disco n. 21 del 9 ottobre 2023 avente ad oggetto: *“Preso d'atto e conferma incarico di Direttore Generale di Disco al Dott. Paolo Cortesini”*;

visto il decreto del Direttore Generale n. 7 del 30 aprile 2024 avente ad oggetto: *“Conferimento dell'incarico di dirigente a Tempo Determinato dell'Area 2 “Risorse Umane” e dell'Area 3 “Gare e Contratti per la durata di anni tre a decorrere dal 1° maggio 2024 fino al 30 aprile 2027”*

vista la Determinazione Direttoriale n. 1579 del 18/06/2024, con la quale viene conferito ad interim l'incarico di Elevata Qualificazione *“D1 Gare e Contratti”* alla Dott.ssa Sara Marinelli fino al 31 marzo 2026;

viste le note prot. 07.03.0003700 del 02.05.2024 e prot. n.07.03.0005015 del 04.06.2024, a cui si rinvia per *relationem*, a cui si rinvia per *relationem*, cui il Dirigente dell' Area 5 richiede all'Area 3 di attivare le opportune procedure per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d.lgs. 36/2023 e smi con un unico operatore economico per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e pronto intervento da realizzarsi presso gli immobili gestiti da DiSCo suddivisa in due Lotti e contestualmente trasmette oltre al capitolato speciale d'appalto, gli elaborati facenti parte il progetto esecutivo;

considerato che:

- il presente provvedimento si pone in esecuzione del Programma triennale dei lavori 2024-2026 di DiSCo, approvato con delibera del Commissario n. 12 del 29 marzo 2024, in conformità all'art. 37 del Dlgs 36/2023;
- il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è il seguente: L08123891007202400003;

visti l'art. 41 comma 1 del Dlgs 36/2023 e l'art. 4 dell'Allegato I.7 del Codice che stabiliscono che in materia di lavori pubblici la progettazione si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: Progetto di fattibilità tecnico economica e Progetto esecutivo;

considerato che con la nota sopracitata è stato trasmesso il progetto esecutivo dei lavori in appalto redatto dal Responsabile Unico del Progetto, predisposto ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n.36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, e composto dai seguenti elaborati:

- Bagno tipo
- Stanza tipo
- Ufficio Tipo
- Locale comune tipo
- Relazione Generale

visto l'art. 59 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i. che recita espressamente che: “1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in parti colare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In parti colare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lett. b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorate, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.”;

valutata l'opportunità di procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro al fine di dotare la Stazione appaltante di uno strumento contrattuale dinamico che consente di accorpate per un periodo determinato prestazioni di tipo omogeneo e ripetitive, come possono essere le attività di manutenzione degli immobili, rispetto alle quali non c'è certezza *ex ante* in ordine al numero, alla tipologia degli interventi ed alla tempistica che nel corso del tempo dovranno essere eseguiti e pertanto non programmabili, cosicché la Stazione appaltante procede all'affidamento dei singoli lavori all'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro, con singoli contratti attuativi, alla definizione dell'esatta tipologia, misura e consistenza;

considerato che l'applicazione dell'istituto *de quo* all'appalto dei lavori di manutenzione, comporta vantaggi riconducibili alla semplificazione e snellimento delle procedure tecnico-amministrative di affidamento e gestione, alla flessibilità di utilizzo delle risorse economiche dedicate alla manutenzione e alla riduzione delle tempistiche di intervento;

considerato che il valore (o quantità) stimato dell'Appalto, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, per il periodo di 12 mesi decorrente dalla stipula del contratto, ammonta complessivamente ad € **1.550.000,00**, IVA esclusa, di cui € **39.260,00**, IVA esclusa relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

Tabella 1 LOTTO 1

	Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (IVA esclusa)	%	Incidenza Totale	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile
1.1	Edifici civili e industriali	OG1	Class. II	288.000,00 €	36%	51%	Prevalente	Si

1.2	Prestazione extracontrattuale (legata alle prestazioni di cui al punto 1.1)	OG1		120.000,00 €	15%			
1.3	TOTALE OG1		Class. II	408.000,00 €				
2.1	Impianti tecnologici	OG11	Class. I	160.000,00 €	20%	29%	Scorporabile	Si
2.2	Prestazione extracontrattuale (legata alle prestazioni di cui al punto 2.2)	OG11		72.000,00 €	9%			
2.3	TOTALE OG11		Class. I	232.000,00 €				
3	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS 6	Class I	160.000,00 €	20%	20%	Scorporabile	Si
	TOTALE			800.000,00 €				

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 17.660,00, IVA esclusa.

Tabella 2 LOTTO 2

	Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (IVA esclusa)	%	Incidenza Totale	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile
1.1	Edifici civili e industriali	OG1	Class. II	375.000,00 €	50%	70%	Prevalente	Si
1.2	Prestazione extracontrattuale (legata alle prestazioni di cui al punto 1.1)	OG1		150.000,00 €	20%			
1.3	TOTALE OG1		Class. III	525.000,00 €				
2.1	Impianti tecnologici	OG11	Class. I	172.500,00 €	23%	30%	Scorporabile	Si
2.2	Prestazione extracontrattuale (legata alle prestazioni di cui al punto 2.2)	OG11		52.500,00 €	7%			
2.3	TOTALE OG11		Class. I	225.000,00 €				
	TOTALE			750.000,00 €				

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 21.600,00, IVA esclusa.

visto l'art. 11 comma 2 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce che: “2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1”;

visto l'art. 41, comma 14 del Dlgs 36/2023 che stabilisce che: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”;

dato atto che i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, sono pari a **€ 1.035.750,00**, come definiti nel documento del progetto esecutivo “Stima dei costi della Manodopera”

Lotto 1= € 544.500,00

Lotto 2= € 491.250,00

visto l'art. 11, comma 2, del Dlgs 36/2023 che stabilisce che: *“1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.*

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1”;

considerato che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente da impiegare è “*Metalmecchanici industria*” e “*Edilizia Industria*”;

visto l'art. 100 comma 4 del Dlgs 36/2023 che prevede espressamente che: *“Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. In sede di prima applicazione del codice l'allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”;*

considerato che, sulla base delle motivazioni sopra riportate, la qualificazione necessaria per l'esecuzione dell'appalto è così suddivisa:

Lotto 1

OG 1 – class. III (51% percentuale di incidenza sul valore dell'appalto);

OG 11 – class. II (29% percentuale di incidenza sul valore dell'appalto);

OS6 – class. I (20% percentuale di incidenza sul valore dell'appalto);

Lotto 1

OG 1 – class. III (50% percentuale di incidenza sul valore dell'appalto);

OG 11 – class. I (30% percentuale di incidenza sul valore dell'appalto);

visto l'art. 68 comma 4 del Dlgs 36/2023 che prevede che *“Le stazioni appaltanti possono: a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto; b) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive.”*

visto l'art. 30 comma 2 del Dlgs 36/2023 che prevede che *“Per i raggruppamenti temporanei di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera e\), del codice](#), i consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera f\), del codice](#) e i soggetti di cui all'[articolo 65, comma 1, lettera b\), del codice](#), le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I Lavori sono eseguiti dagli operatori economici riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta[...];”*

considerato che la Stazione Appaltante ritiene opportuno prevedere nella *lex specialis* che ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio dovrà possedere il requisito di qualificazione nella misura percentuale pari a quella di esecuzione del lavoro che intende svolgere;

considerato che la necessità di prevedere tale criterio di ammissione risiede nella necessità di assicurare alla Stazione appaltante la conoscenza preventiva degli operatori economici che eseguiranno le prestazioni, non

solo per una maggiore speditezza nella fase esecutiva del contratto, ma anche per una previa verifica circa la competenza tecnica dell'esecutore nello svolgimento delle prestazioni;

considerata che la necessità di attivare idonee procedure di gara per i lavori manutenzione presso le residenze universitarie e gli uffici di DiSCo sono legate all'attuare interventi tali da consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale conduzione del patrimonio immobiliare, assicurando il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione delle prestazioni soprattutto nei confronti dell'utenza universitaria;

visto l'art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs 36/2023 che prevede espressamente che: *“Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, **salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro**”*;

richiamata la circolare del M.I.T. n. 298 del 20/11/2023 in merito alla possibilità di ricorrere, comunque, alle procedure ordinarie per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie europee, in ossequio al principio del risultato ed ai principi contenuti nel Titolo I, Parte I, del Primo Libro del D.Lgs. n. 36/2023 e dei principi generali dell'ordinamento;

valutata pertanto, l'opportunità indire una procedura aperta sotto soglia in conformità all'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 per selezionare un operatore economico che possa eseguire tutte le prestazioni indicate negli schemi di documentazione di gara, al fine di garantire:

- 1) il raggiungimento del risultato (ex art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023) con la massima tempestività e con una significativa riduzione dei tempi di affidamento rispetto ad una procedura negoziata con preventiva indagine di mercato;
- 2) la massima partecipazione degli operatori economici in applicazione del principio di accesso al mercato (ex art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023) nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

visto l'art. 19, comma 3, del d.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che *“Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”*;

visto l'art. 25, comma 2, del d.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. [...]”*;

visto l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”*;

visto l'art. 62 comma 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 che prevede espressamente che: *“ 1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”;

tenuto conto che l'Ente Disco ha conseguito la qualifica ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici in data 25 luglio 2023 ed è iscritta nell'elenco istituito presso l'ANAC per le seguenti fasce di importo:

- Servizi e forniture: qualificazione avanzata, senza limiti di importo
- **Lavori: qualificazione intermedia fino alla soglia di cui all'art. 14 comma 1 del Dlgs 2023;**

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto e alla luce della normativa richiamata, la Stazione appaltante può espletare una procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023, utilizzando la piattaforma di e-procurement STELLA, messa a disposizione dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio, per selezionare un o più operatori economici che possano eseguire le prestazioni indicate nel Capitolato d'Oneri e relativi allegati;

visto l'art. 108, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 che recita espressamente che: “1. *Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all' affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita*”;

visto l'art. 108, comma 4 del Dlgs 36/2023 che prevede che “I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici per la pubblica amministrazione, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersecurity, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”;

considerato che, alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che i criteri di valutazione dell'offerta stabiliti dall'Amministrazione, al fine di individuare un operatore economico per l'esecuzione di lavori, sono i seguenti:

- a) Offerta tecnica: 80 punti**
- b) Offerta economica: 20 punti**

atteso che l'amministrazione ritiene opportuno conformarsi alla norma stabilendo come punteggio massimo per l'offerta economica 20 punti, in quanto l'intento è volto ad evitare una concorrenza eccessiva sui prezzi che possa avvenire a scapito della qualità delle prestazioni;

considerato che gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;

visto l'art. 58 comma 1 e 2 del D.lgs 36/2023 che prevede:”1. *Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. 2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. 3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti. 4. La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti*

per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

tenuto conto che i lotti sono stati individuati utilizzando i criteri di natura qualitativa quali la territorialità, in ragione dell'esigenza di avere contemporaneamente in attività più cantieri presso le residenze universitarie e gli uffici di DiSCO al fine di attuare repentinamente interventi manutentivi tali da consentire di raggiungere la funzionalità e la fruibilità ottimale del patrimonio immobiliare soprattutto nei confronti dell'utenza universitaria e che nella suddivisione in lotti prestazionali è sotteso l'intento di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese;

considerato che l'Amministrazione ritiene opportuno che ogni operatore economico partecipante potrà concorrere per uno o per tutti i Lotti ma potrà aggiudicarsi un solo lotto, in ragione delle particolari caratteristiche tecniche delle prestazioni connesse con la loro efficienza;

considerato che il Disciplinare di gara è stato redatto prendendo a riferimento il "Bando-tipo n. 1/2023- Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023;

considerato che in S.TEL.L.A. trovano applicazione le norme stabilite dal D.lgs. 82 del 2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" in particolare al Capo II e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma digitale sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;

visto l'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 che prevede il principio del risultato, secondo cui v'è l'obbligo per le stazioni appaltanti di perseguire l'interesse pubblico primario, per mezzo dell'affidamento dei contratti e la loro esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

visto l'art. 23, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 che demanda all'ANAC l'adozione di un provvedimento che individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25 e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale;

vista la delibera Anac n. 261 del 20 giugno 2023 avente per oggetto "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale» nel quale si stabilisce che il provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

visto l'art. 24, comma 4, del codice secondo cui, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'OE, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP;

vista la delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale" nel quale si stabilisce che il provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

considerato che alla luce di quanto sopra la verifica dei requisiti generali e di capacità tecnica e professionale dell'operatore economico aggiudicatario sarà subordinata ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'art. 5 della delibera n. 262 del 20 giugno 2023 e in particolar modo o mediante i servizi di interoperabilità esposti dalla PCP sulla PDND o mediante interfaccia utente per l'Accesso al FOEV 2.0;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di una prestazione diversa da quelle previste dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni Consip;

considerato, tra l'altro, che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

considerato che l'oggetto dell'appalto di cui si tratta non rientra nelle categorie merceologiche indicate espressamente nel DPCM 11 luglio 2018 avente per oggetto: *“Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89”* (disposizioni in tema di Soggetti Aggregatori);

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'oneri nell'appalto di cui si tratta: *“Laziodisu (ora DiSCO) si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.”;*

visto l'articolo 27, comma 1, del codice dei contratti, secondo cui la pubblicità degli atti è garantita dalla BDNCP, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo;

visto l'articolo 27, comma 4, del codice del codice dei contratti secondo cui l'ANAC, con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, stabilisce le modalità di attuazione del medesimo articolo 27;

vista la delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto *“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»* in cui si stabilisce che in attuazione dell'articolo 225 comma 1 del codice, il provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

atteso che la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 comma 7 del Dlgs 36/2023 che attua l'art. 57 del Codice, ha previsto nella *lex specialis* il criterio premiale che attribuisce un maggior punteggio alle imprese in possesso della certificazione sulla parità di genere di cui all'art. 46 comma bis del Dlgs 198/2006 e smi;

visto l'art. 57 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”;*

considerato che per i lavori oggetto della gara sono stati adottati i criteri ambientali minimi *“Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”*, approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022;

considerato che l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione;

considerato che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice;

considerato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;

visto lo Schema generale di contratto, facente parte della documentazione di gara;

visto l'art. 55 comma 2 del D.lgs. 36/2023 che prevede che *"I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"*;

considerato che il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste all'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

vista la tabella dell'allegato I.4 al codice con cui viene individuata l'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto;

visto che l'Area 3 predisporrà il bando e gli allegati di gara correlati per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;

visto l'art. 45 del Dlgs. 36/2023 che recita espressamente: *"1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale [...]";

considerato che, nelle more dell'adozione dei regolamenti dal parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Amministrazione sulle modalità di distribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche, la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo gli incentivi per le funzioni tecniche, previsti per questa procedura di gara, pari a **€ 31.000,00** (2% sul valore dell'appalto pari a **€ 1.550.000,00**) così suddiviso:

Lotto 1 = 16.000,00

Lotto 2 = 15.000,00

tenuto conto che le risorse relative agli incentivi tecnici saranno erogate con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dai regolamenti attuativi di cui sopra nei confronti del personale che avrà svolto le attività tecniche elencate nell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici;

considerato che il RUP ha individuato la seguente struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo:

- Programmazione della spesa per investimenti: SARA GENTILINI;
- Responsabile unico del progetto: GIUSEPPE MANISCALCO;
- Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): MARTA SEVERINO, DANIELA TROMBETTA, VALENTINA PARI e SILVIA ROVEDA;

- Predisposizione dei documenti di gara: ALESSIA CAPOGNA;
- Ufficio direzione lavori : GIOVANNI RENZI e PATRIZIO MASSARI;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente integrazione a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste nei cap. 31014 art. 6 e cap. 22013, sufficientemente capiente;

considerato che il Responsabile Unico del Progetto è Giuseppe Maniscalco;

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

Vista la Delibera del C.d.A. n. 19 del 29/09/2023 avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza - DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;

Vista la legge della Regione Lazio n. 23 del 29/12/2023 avente ad oggetto "*Legge di stabilità regionale 2024*";

Vista la Legge Regionale 29/12/2023, n. 24 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2024 e pluriennale 2025-2026 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO).

Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DETERMINA

1. di indire una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di individuare uno o più operatori economici cui affidare la “*Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e smi con un unico operatore economico per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e pronto intervento da realizzarsi presso gli immobili gestiti da DiSCo suddivisa in due Lotti*”;

2. di prendere atto degli elaborati facenti parte del progetto esecutivo dell’intervento di cui trattasi;

3. di approvare, tutti gli schemi documentali facenti parte della procedura di gara, compreso lo schema di contratto;

4. di dare pubblicità del Bando di gara, in conformità alla disciplina vigente e alla delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023;

5. che il valore complessivo presunto dell’appalto, così come indicato nel progetto esecutivo e calcolato ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 36/2023 è pari presuntivamente ad **1.891.000,00 €, IVA inclusa al 22%**, di cui **€ 47.897,20, IVA inclusa al 10%**, relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

6. che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell’art. 108 del Dlgs. 36/2023;

7. che la spesa per il servizio sarà prenotata per **€ 1.881.545,00, IVA compresa**, decurtata della somma di **€ 9.455,00, IVA compresa**, relativa agli oneri di cui all’art. 11, comma 6 del D.lgs n. 36/2023;

8. di prenotare la seguente somma **€ 976.000,00, IVA inclusa**, relativa al LOTTO 1 sul bilancio dell’Ente:

ANNO	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
2024	22013	1.03.02.15.003	0	250.000,00 €
ANNO	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO

2024	31004	1.03.02.15.003	6	726.000,00 €
------	-------	----------------	---	---------------------

9. di prenotare la seguente somma **€ 915.000,00**, IVA inclusa, relativa al LOTTO 2 sul bilancio dell'Ente:

ANNO	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
2024	22013	1.03.02.15.003	6	200.000,00 €
ANNO	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
2024	31004	1.03.02.15.003	6	715.000,00 €

10. di assumere la somma complessiva di **16.000,00 €** relativa agli incentivi per le funzioni tecniche del Lotto 1, sul bilancio dell'Ente:

ANNO	Capitolo	Art.	PDCI	Importo €
2024	31004	6	1.03.02.15.003	€ 16.000,00

11. di assumere la somma complessiva di **15.000,00 €** relativa agli incentivi per le funzioni tecniche del Lotto 2, sul bilancio dell'Ente:

ANNO	Capitolo	Art.	PDCI	Importo €
2024	31004	6	1.03.02.15.003	€ 15.000,00

12. che con il provvedimento di aggiudicazione le somme relative all'annualità 2025 e 2026 verranno assunte tramite il fondo pluriennale vincolato;

13. di nominare Responsabile Unico del progetto Giuseppe Maniscalco;

14. che le risorse relative agli incentivi tecnici saranno erogate con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dai regolamenti attuativi di cui all'art. 45 comma 1, 2 e 3 del Dlgs 36/2023 nei confronti del personale che avrà svolto le attività tecniche elencate nell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici;

15. di nominare la seguente struttura tecnico-amministrativa destinataria degli incentivi tecnici:

- Programmazione della spesa per investimenti: SARA GENTILINI;
- Responsabile unico del progetto: GIUSEPPE MANISCALCO;
- Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): MARTA SEVERINO, DANIELA TROMBETTA, VALENTINA PARI e SILVIA ROVEDA;
- Predisposizione dei documenti di gara: ALESSIA CAPOGNA;
- Ufficio direzione lavori : GIOVANNI RENZI e PATRIZIO MASSARI;

16. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP;

17. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

18. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;

19. di procedere alla stipulazione del contratto secondo le modalità previste dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA in data **20/06/2024**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA** in data **20/06/2024**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2024	31004	1170	1	04	04	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	8.000,00
2024	31004	1171	1	04	04	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	8.000,00
2024	31004	1172	1	04	04	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	7.500,00
2024	31004	1173	1	04	04	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	7.500,00

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO - SI PRENDE ATTO DEL REFUSO NEL DISPOSITIVO AL PUNTO 9 CAPITOLO 22013 ART 0 ANZICHE' ART 6

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **20/06/2024**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **20/06/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1695 del 19/06/2024, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **21/06/2024**